

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI CRITERI PER LA CONVERSIONE IN EURO DEI CORRISPETTIVI TARIFFARI E PER LA FATTURAZIONE AI CLIENTI FINALI

1. Il regolamento (CE) n.1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 (di seguito : regolamento (CE) n.1103/97) relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ha introdotto regole di arrotondamento di importi monetari connesse all'introduzione dell'euro nel mercato comune facendo salva la possibilità che gli Stati membri introducano "altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi" . Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: decreto legislativo n. 213/98) recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 all'articolo 4 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
 - a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
 - b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
 - c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
 - d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire..."Nella Relazione illustrativa dello stesso provvedimento si chiarisce che "la questione dell'utilizzo di un numero di decimali pari a due nei calcoli intermedi si pone in particolare per quelle monete la cui unità divisionale minima, con il passaggio all'euro, cresce sensibilmente. Tra queste rientra senz'altro la lira, la cui unità divisionale minima (1 lira) cresce circa 19-20 volte (infatti un centesimo di euro corrisponderà presumibilmente a 19-20 lire). Ciò comporta marcati problemi quando occorre convertire in euro importi in lire di ammontare modesto, inferiore alle decine di migliaia di lire. ...Infatti, se in questi casi non si regolasse diversamente la questione, imponendo...l'uso di un numero di decimali di euro superiore a due dell'importo convertito in euro, si otterrebbero significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete". A seguito di questa constatazione il legislatore ha ritenuto necessario imporre, laddove le circostanze lo richiedano, l'uso di un numero di decimali in euro superiore a due, tanto maggiore quanto minore è l'importo in lire da convertire, in modo tale da rendere accettabile lo scarto percentuale tra l'importo espresso in lire e quello espresso in euro. Il criterio così individuato ha trovato espressione nell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213/98.

2. Seguendo questa stessa impostazione l’Agenzia delle Dogane – Direzione centrale dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi rispondendo ad un quesito avanzata da Federelettrica circa le modalità di conversione e arrotondamento da applicare nel caso delle aliquote di imposta precisa “Circa la modalità degli arrotondamenti, si precisa che nel caso delle aliquote d’imposta dell’energia elettrica, l’estensione agli importi inferiori alla lira del principio matematico contenuto nella norma generale impone l’utilizzo di almeno:
 - sei cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decimi di lire
 - sette cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centesimi di lire.Si ribadisce che l’utilizzo di aliquote di accisa in euro riguarda esclusivamente i calcoli intermedi per la determinazione degli importi da versare o contabilizzare. Ne consegue che l’arrotondamento alla seconda cifra decimale è da effettuare sulla cifra risultante dalle operazioni suddette destinata ad essere versata o contabilizzata”.
3. Ancora in coerenza con questa impostazione la scelta di dare indicazione agli esercenti di convertire in euro i corrispettivi unitari in lire utilizzando sei cifre decimali per tutti tali corrispettivi indipendentemente dal criterio individuato dal comma 1 del decreto legislativo n. 213/98, estende la salvaguardia e trova le sue ragioni nella migliore approssimazione che tale scelta consente.

I calcoli effettuati dai maggiori esercenti ed illustrati in varie occasioni agli uffici dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) portano infatti unanimemente a ritenere con ragionevole certezza che con l’utilizzo di 6 decimali, per qualunque corrispettivo unitario, estendendo i criteri proposti dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 213/98, scostamenti rispetto al valore di partenza in lire causati dal passaggio da lire ad euro e dalla successiva riconversione in lire siano insignificanti o nulli (nell’ordine di 0,001 lire) su importi unitari espressi anche in decimi di lira e che inoltre, soprattutto in sede di conguaglio (e quindi di fatturazioni complesse in cui entrano più corrispettivi diversi) vengano significativamente ridotti i problemi di arrotondamento dell’ammontare finale.
4. Nella tabella 1 viene riportato un esempio in cui i corrispettivi unitari L/kWh sono stati convertiti nella colonna 2 seguendo pedissequamente le indicazioni del decreto legislativo n.213/98 e nella colonna 3 utilizzando sei decimali.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n.1103/97 del Consiglio i corrispettivi convertiti in euro che corrispondono ad importi da contabilizzare autonomamente o da pagare saranno invece espressi in euro con sole due cifre decimali, cioè saranno arrotondati al centesimo.

Va chiarito che per importi da contabilizzare autonomamente debbono intendersi gli importi che risultano ottenuti moltiplicando ciascun corrispettivo unitario per la relativa quantità, il risultato corrisponde ad un valore determinato che può entrare come singola componente in un calcolo più ampio, ma che ha un valore in sé in quanto rappresenta la spesa sostenuta dall’utente consumatore relativamente quella determinata fascia di consumo a cui corrisponde quel determinato prezzo.
5. L’esempio della tabella 2 riproduce una bolletta evidenziando gli che sono importi da pagare o contabilizzare autonomamente e gli importi che al contrario non costituiscono autonomi importi da pagare o contabilizzare.

TABELLA 1
Criteria di conversione in euro dei corrispettivi unitari in lire che entrano nei calcoli intermedi

(1) L/kWh	(2) E/kWh (dlgs n. 213/98)	(3) E/kWh (proposta Autorità)	(4) kWh	(4)x (2)	Valori arrotondati	(4)x (3)	Valori arrotondati	(4)x (1)
40	0,0207	0,020658	96	1,9872	1,99	1,983168	1,98	3840
77	0,03977	0,039767	96	3,81792	3,82	3,817632	3,82	7392
136	0,07024	0,070238	96	6,74304	6,74	6,742848	6,74	13056
288,9	0,149204	0,149204	96	14,32358	14,32	14,32358	14,32	27734,4
251,9	0,130095	0,130095	96	12,48912	12,49	12,48912	12,49	24182,4
136	0,07024	0,070238	240	16,8576	16,86	16,85712	16,86	32640
Totali			720	56,21846	56,22	56,21347	56,21	108844,8

Note: (1) corrispettivi unitari in L/kWh così come definiti dalla deliberazione dell'Autorità n.204/99;
(2) conversione dei corrispettivi unitari da L/kWh in euro/kWh secondo i criteri fissati dal decreto legislativo n. 213/98;
(3) conversione dei corrispettivi unitari L/kWh in euro secondo i criteri fissati dalla proposta dell'Autorità;
(4) ipotesi di attribuzione di ipotetici consumi per fasce di consumo.

Sintesi dei risultati

Totale kWh consumati = 720

Totale lire = 108.844,8

Totale euro = 56,22 pari a lire 108.857,9

(ottenuto utilizzando corrispettivi unitari convertiti a norma del decreto legislativo n. 213/98)

arrotondamento = 108.845

arrotondamento = 108.860

Totale euro = 56,21 pari a lire 108.837,73

(ottenuto utilizzando corrispettivi unitari convertiti secondo i criteri fissati dall'Autorità)

arrotondamento = 108.840

TABELLA 2
Dettagli della bolletta

Componente tariffaria euro/cliente/mese	0,15
<i>Componente da contabilizzare autonomamente</i>	
Corrispettivo euro/cliente per il bimestre luglio – agosto	
<i>Componente da contabilizzare autonomamente</i>	0,30
Componente tariffaria euro/kW/mese	0,516456
<i>Corrispettivo unitario : importo intermedio</i>	
Corrispettivo di potenza per il bimestre luglio - agosto	
<i>Componente da contabilizzare autonomamente</i>	3,10

Consumi

	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)
Fasce di consumo	kWh	Corrispettivo unitario (importo intermedio)	Corrispettivo da contabilizzare
I fascia	96	6,5797 (centesimi di Euro) o 0,065797 (euro)	6,32 (euro)
II fascia	96	8,4906 (centesimi di Euro) o 0,084906 (euro)	8,15 (euro)
Totale	192		14,47 (euro)

Totale tariffa applicata : 17,87 euro
di cui:

Quota cliente per il bimestre 0,30 euro
Quota potenza per il bimestre 3,10 euro
Quota consumo 14,47 euro

IMPOSTE.....

TOTALE CONSUMI + IMPOSTE = TOTALE (IN EURO)
TOTALE (IN LIRE)*

* fino al 31 marzo 2002

6. I corrispettivi unitari in euro a sei decimali riportati alla colonna (2) sono meglio comprensibili dal consumatore se espressi in centesimi di euro, cioè espressi in una unità di misura che corrisponde anche concretamente alle monete che il consumatore si troverà in tasca. Il riferimento al centesimo di euro risulta in questo caso più immediato e trasparente. Quindi per quanto riguarda l'esposizione dei corrispettivi unitari in bolletta l'Autorità propone che in via prioritaria questi ultimi siano espressi in centesimi di euro con quattro decimali, fatta salva comunque la possibilità per gli esercenti di poter ricorrere anche alla esposizione degli stessi corrispettivi in euro con sei decimali.

7. La delibera proposta dall'Autorità individua il numero di decimali da utilizzare nei calcoli intermedi e finali nelle operazioni di conversione che si renderanno necessarie per gli esercenti che decideranno di fatturare in euro, come raccomandato dal Comitato EURO, prima dell'1 gennaio 2002 e dà precise indicazioni sull'esposizione in bolletta dei corrispettivi tariffari convertiti in lire al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza delle bollette in euro a partire dall'1 luglio 2001, data dalla quale alcuni esercenti adotteranno l'euro come moneta di conto.
Le modalità di utilizzazione in sede di calcolo e di fatturazione dei corrispettivi unitari relativi ai servizi dell'energia elettrica e del gas originariamente espressi in euro saranno oggetto di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità contestualmente all'emanazione dei provvedimenti contenenti corrispettivi espressi in euro.